## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la L.R. marzo 1995, n. 46 e s.m.i. ha previsto l'introduzione in ambito regionale di un "Fondo sociale" finalizzato alla "corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori dell'abitazione" (art. 21) e rivolto agli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che:

- a) facciano parte di un nucleo famigliare percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS;
- b) si trovino in una situazione di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione;

Visto l'art. 31 della L.R. 46/1995 che stabilisce che "la Regione [...] provvede a sanare [...] la situazione di morosità di cui al comma 3 dell'assegnatario nei confronti dell'ente gestore [...]. La restante parte di morosità è posta a carico del Comune che ha effettuato l'assegnazione";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2002, n. 6-6436 recante "Approvazione del nuovo testo delle forme di costituzione, modalità e funzionamento del fondo sociale destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata" che stabilisce, all'art. 5, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei contributi ai beneficiari;

Visto l'art. 5, comma 2 della D.G.R. succitata che recita: "I Comuni, per l'individuazione dei beneficiari del fondo sociale che sono assegnatari di alloggi gestiti dalle ATC, si avvalgono delle ATC stesse, le quali entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento forniscono ai Comuni:

- l'elenco degli assegnatari di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 delle presenti modalità, con l'attestazione della corrispondenza dei dati in esso contenuti alle risultanze dell'ultima anagrafe dell'utenza;
- l'elenco dei morosi incolpevoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 delle presenti modalità";

Rilevato che le competenze del Comune in merito alla procedura in oggetto riguardano l'approvazione degli elenchi degli aventi titolo e la trasmissione degli stessi elenchi all'A.T.C., con l'autorizzazione alla stessa ad erogare il contributo;

Preso atto dell'elenco dei beneficiari trasmesso dall'A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo;

Considerato che, per gli assegnatari di cui all'elenco B), il Comune può svolgere le attività istruttorie ritenute necessarie al fine di valutare appieno le ragioni dell'incolpevolezza della morosità acquisita;

Preso atto che l'Ufficio competente ha provveduto a verificare le situazioni di ciascun assegnatario risultante in situazione di morosità, in collaborazione ed accordo con i competenti servizi sociali di territorio e che, dalle verifiche effettuate, è risultato opportuno attribuire la valutazione di "morosità incolpevole" ai nuclei famigliari per i quali i Servizi Sociali di territorio abbiano attivato percorsi di reinserimento sociale;

Visti gli esiti dei colloqui individuali disposti dall'ufficio competente che ha provveduto a verificare la situazione di tutti i soggetti inseriti nell'elenco, confrontando i dati acquisiti con le risultanze del Consorzio socio assistenziale;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli elenchi di cui agli allegati A) e B) della presente deliberazione, dando atto che la morosità maturata da ciascun assegnatario nell'anno 2009 verrà in parte sanata tramite il contributo regionale e, in parte, posta a carico del Comune, almeno relativamente alla quota che non sarà possibile recuperare tramite le azioni di riscossione del credito maturato poste in essere dagli uffici dell'ATC e del Comune;

Dato atto che tale somma a carico del Comune non è al momento definibile, essendo legata, da un lato, all'entità del trasferimento regionale e, dall'altro, all'ammontare complessivo della morosità cumulata;

Preso atto, altresì, che, come previsto dalla normativa vigente, l'erogazione dei fondi da parte del Comune avverrà alla conclusione del complesso iter procedurale che, appunto, investe la Regione e l'A.T.C. e che, solo alla conclusione di questo e con un preavviso di 6 mesi, il Comune sarà chiamato ad erogare all'A.T.C. la morosità residua relativa all'anno 2009, maturata e non versata dai beneficiari del Fondo;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente pro-tempore del Settore Socio—Educativo — Dr. Giraudo Bruno - espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

- 1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli elenchi dei beneficiari del Fondo sociale anno 2009, di cui agli allegati A) e B) della presente deliberazione;
- 2. di dare atto che gli allegati vengono esclusi dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- 3. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo Milanesio.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.